

IL COMMERCIALISTA VENETO n. 143 - SETTEMBRE / OTTOBRE 2001



ASSOCIAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DELLE TRE VENEZIE

L' INSERTO

La conversione del Capitale Sociale in Euro

Contributi di:

Giovanni Turri
Praticante Ordine di Udine

Andrea Coloni
Ordine di Verona

Mario Jadanza
Ordine di Treviso

La conversione del Capitale Sociale in Euro

Aspetti societari, contabili, fiscali

Giovanni Turri

Praticante Ordine di Udine

INTRODUZIONE

Giunti quasi al termine del "periodo transitorio", molte imprese si trovano a dover affrontare il problema della conversione in euro del capitale sociale: tale ritardo non è dovuto all'inerzia delle imprese, ma anche alla normativa in materia, incompleta, soprattutto per quanto riguarda la soluzione di alcuni problemi interpretativi. La conferma dell'urgente esigenza di un intervento legislativo è rilevabile nel fatto che il disegno di legge, varato dal Governo, nell'ambito dei cosiddetti "cento giorni" prevede una disposizione in merito. La normativa di riferimento è l'articolo 17 del D.Lgs. 213/1998¹, modificato ed integrato dal D.Lgs. n.206/1999; il testo di legge prevede, per la conversione, una procedura "semplificata" ed una ordinaria che, di seguito, verranno commentate.

1. LA PROCEDURA SEMPLIFICATA²

Per applicare la procedura semplificata di conversione, è necessaria la presenza di due elementi soggettivi:

- Il valore delle azioni deve essere superiore a 200 lire;
- Rispetto del procedimento matematico previsto dalla procedura e del relativo risultato ottenuto.

Il procedimento matematico consiste nell'applicazione del tasso di conversione al valore di ciascuna azione procedendo all'arrotondamento, per eccesso o per difetto, al centesimo di euro più vicino, come previsto dall'articolo 5 del Regolamento Ce n. 1103/1997; qualora il risultato ottenuto si dovesse collocare a metà, il prodotto deve essere arrotondato per eccesso.³ Il valore unitario arrotondato, moltiplicato per il numero delle azioni, determinerà il nuovo valore del capitale sociale, espresso in euro; l'arrotondamento ai centesimi di euro comporta, quindi, una variazione sia in aumento che in diminuzione del valore del capitale sociale. Se l'arrotondamento dovesse avvenire per eccesso, il valore nominale sia delle azioni che del capitale sociale dovrà essere aumentato mediante l'utilizzo delle riserve e dei fondi speciali iscritti in bilancio. Il testo normativo fa un riferimento generico alle "riserve", il che implica la possibilità di utilizzare, anche, le riserve che non possono essere distribuite:

- Riserva legale che deve essere utilizzata solo se non vi sono altre riserve oppure se le riserve esistenti non sono capienti;
- Riserve derivanti da deroga ai criteri di valutazione (articolo 2423, comma 4, c.c.);
- Riserve a copertura di costi non ammortizzati di cui al comma 5 dell'articolo 2426;

- Riserve derivanti da plusvalenze da valutazione al metodo del "patrimonio netto" delle partecipazioni di cui al comma 4 dell'articolo 2426;

- Riserve sovrapprezzo azioni o quote di cui agli articoli 2431 e 2491 c.c.

Non sarà possibile, quindi, utilizzare le riserve indisponibili, ossia quelle riserve che, non solo, non possono essere distribuite ma, nemmeno, utilizzate per coprire perdite o per aumentare il capitale sociale a titolo gratuito fino a quando non si verificherà un determinato evento, come, ad esempio, il trasferimento delle azioni proprie, relativamente, alla riserva costituita per il loro acquisto;

- Riserva acquisto azioni proprie di cui all'articolo 2357 ter, comma 3, c.c.;
- Riserva acquisto azioni della società controllante di cui all'articolo 2359 c.c.;

Se, per realizzare l'aumento del capitale sociale, richiesto dall'arrotondamento, le riserve mancano oppure dovessero rilevarsi incipienti, è consentito troncare il risultato della conversione in modo tale da ricadere nell'ambito delle modalità previste dall'arrotondamento per difetto, altrimenti, i soci verrebbero obbligati ad effettuare i versamenti necessari per raggiungere il risultato richiesto dall'arrotondamento per eccesso. Qualora l'arrotondamento dovesse avvenire per difetto, il valore nominale delle azioni e del capitale sociale deve essere ridotto, con incremento della riserva legale.

Il principio contabile n.27 rubricato "Introduzione dell'euro quale unità di conto", al paragrafo 3.3, consente, in deroga a quanto disposto dall'articolo 2445 c.c., che tali operazioni possano essere determinate dal Consiglio d'Amministrazione oppure dall'Amministratore unico, senza che sia convocata l'assemblea.

Una volta effettuata la conversione, mediante la "procedura semplificata" gli amministratori riferiranno del loro operato alla prima assemblea utile; tuttavia, essi possono non assumersi la responsabilità della conversione, convocando un'assemblea straordinaria per deliberare in merito, e, in tale sede, l'assemblea potrebbe delegare agli amministratori la scelta del momento più opportuno per effettuare, successivamente, la conversione⁴.

1.1 Il problema dell'omologa

A creare dubbi interpretativi, accennati in introduzione, circa le modalità operative della procedura semplificata è intervenuta la legge n.34012000 che ha abrogato il giudizio di omologa⁵. Prima di tale

¹ Il testo del decreto può essere letto in *Codice delle Società e dell'impresa*, "Sole 24 Ore", pp. 422-430

² Cfr. ACIERNO — IORIO: *Conversione in euro del capitale sociale cosa fare prima del 31 dicembre 2001* in "Diritto e Pratica delle Società" n. 9/2001 pp.32-35; DEZZANI — CAMPRA *Conversione in euro del capitale sociale* in "Il Fisco" n. 33/2001 pp. 11020-11025; DEZZANI — CAMPRA *Ridenominazione in euro del capitale sociale* in "Il Fisco" n. 16/2001 pp.5815-5826; BUSANI *Il capitale sociale sposa l'euro* in "Sole 24 Ore" del 3 settembre 2001; DI PACE *Le disposizioni normative della ridenominazione in euro del capitale sociale di spa, srl e cooperative* in "Le società" n. 3/2001 pp.271-275; DI PACE *Le modalità operative della ridenominazione in euro del capitale sociale di spa, srl e cooperative* in "Le Società" n. 4/2001 pp.394-397.

³ Cfr. DEZZANI — PISONI — PUDDU — CAMPRA *Contabilità in euro*, Giuffrè, Milano, 2001, p. 19 e seguenti. Sulle regole dell'arrotondamento si veda VALENTE — ROLLE *Euro arrotondamenti generati dalla conversione* in "Corriere Tributario" n.42/1998.

⁴ Cfr. RONFINI *Gli effetti giuridici dell'euro*, Cedam, Padova, 1998, p.176.

⁵ Cfr. SALAFIA *Il controllo sulla conversione del capitale sociale in euro alla luce della Legge 340/2000* in "Le Società" n. 6/2001 pp. 701-704; PASTORE *Omologazioni: una riforma con qualche rimpianto* in "Le Società" n.5/2001 pp.555-560; CROSTA: *Omologa degli atti societari profili applicativi* in "Diritto e Pratica delle Società" n. 12/2001 pp. 21-23; DINI: *Omologa degli atti societari: la parola passa ai notai* in "Diritto e Pratica delle Società" n.24/2000 p.27; SALAFIA: *Il procedimento di omologazione dopo la novella ex articolo 32 Legge 340/2000* in "Le società" n. 3/2001 pp. 317-319.

novella, vi erano due possibilità:

- I verbali delle deliberazioni dell'organo amministrativo potevano essere redatti senza che intervenisse il notaio; era, però, necessaria l'omologa da parte del Tribunale ed il deposito, entro trenta giorni, presso il registro delle imprese;
- Tali verbali potevano essere redatti alla presenza di un notaio ed essere, direttamente, depositati presso il registro delle imprese, senza essere omologati da parte del Tribunale.

Dal momento che il citato provvedimento legislativo ha abolito l'omologazione, sorge il problema se, una volta che quest'ultima è venuta meno, devono considerarsi sostituite anche le funzioni del notaio o se, invece, ora, l'assistenza notarile si rende necessaria.

Le posizioni dei Tribunali non sono univoche: il Tribunale di Milano, con decreto del 22 maggio scorso, si è espresso in senso favorevole circa la conversione in euro del capitale anche senza l'intervento notarile, ritenendo sufficiente il controllo effettuato dal Registro delle Imprese. La motivazione, addotta dai giudici milanesi, è che, altrimenti, verrebbero meno le semplificazioni previste dal D. Lgs. 213/1998 per la cosiddetta procedura semplificata di conversione del capitale sociale. In senso contrario, si è espressa l'Assonime che, nella Circolare n.24 del 20 aprile 2001, non condivide le motivazioni del Tribunale di Milano, in quanto ritiene che, secondo l'interpretazione prevalente, non possa essere riconosciuto al Conservatore del Registro delle imprese un potere di controllo di legalità sostanziale, ma, solo, di carattere formale.

Inoltre, la disciplina del controllo di legalità sostanziale, così come è contenuta nell'articolo 2411 c.c., prevede, quale figura incaricata del controllo preventivo degli atti, il notaio.

L'Assonime, sottolineando la specialità della disciplina del D.Lgs 213/1998 sostiene che lo stesso testo normativo, all'articolo 17, prevede l'alternatività tra controllo notarile e del Tribunale e che tale alternatività trovi, ancora, applicazione, nonostante il venir meno dell'omologazione. Di conseguenza, sempre secondo l'Assonime, le delibere dell'organo amministrativo che hanno ad oggetto la traduzione in euro del capitale sociale debbano essere sottoposte a controllo preventivo da parte del Tribunale se assunte in assenza del notaio; qualora, invece, quest'ultimo fosse presente, le delibere saranno sottoposte al controllo preventivo di conformità da parte del notaio stesso. A tale presa di posizione da parte dell'Assonime, è seguita una recente volontà legislativa di semplificazione, espressa nel disegno di legge, emanato nell'ambito del cosiddetto "pacchetto dei cento giorni", approvato dal Consiglio dei Ministri⁶; infatti, all'articolo 32 rubricato "*Semplificazione di adempimenti in vista dell'introduzione dell'euro*", punto a) si prevede, anche, per le delibere assunte, senza la presenza del notaio, la non assoggettabilità ad omologa delle stesse⁷.

2. LA PROCEDURA ORDINARIA

La procedura "ordinaria" di conversione del capitale sociale può essere utilizzata da tutte le società, quindi, anche in alternativa a quella "semplificata" per le società con azioni aventi valore nominale superiore a 200 lire e ogni volta che tali società vogliano raggiungere un risultato differente da quello conseguibile mediante la procedura semplificata di conversione.

L'adozione della procedura ordinaria resta, comunque, obbligatoria in presenza di:

- privilegi legati al valore nominale (azioni privilegiate o di risparmio),
- valore nominale pari od inferiore a lire 200.

In tale caso, la competenza a deliberare in merito alla conversione spetta ai soci, secondo le regole ordinarie.

Le assemblee speciali deliberano la conversione in prima ed in seconda convocazione con il voto favorevole di tante azioni in modo

tale da rappresentare, rispettivamente, almeno il 20 ed il 10% delle azioni in circolazione, mentre, in terza convocazione, deliberano la conversione a maggioranza dei presenti, qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci intervenuti.

La traduzione in euro delle azioni "deve" portare ad un valore nominale espresso, in euro, con non più di due cifre decimali; tuttavia, è data la "possibilità" di addivenire a valori tondi di euro oppure a suoi multipli.

Per quanto attiene alla modalità con cui raggiungere le due cifre decimali, viene lasciata libertà di scelta relativamente ad aumenti di capitale gratuiti, a pagamento oppure misti, raggruppamento o frazionamento di azioni o riduzioni di capitali.

Qualora si dovesse procedere ad una riduzione del capitale, la normativa prevede che:

- tale riduzione non debba superare il 5% del capitale sociale;
- debba essere effettuata mediante accredito della riserva legale;
- non si applichi il comma 3 dell'articolo 2445 c.c. il quale prevede un periodo di tre mesi dall'iscrizione della delibera di riduzione del capitale nel registro delle imprese durante il quale ai creditori è consentito fare opposizione.

In questo caso, i creditori sono, comunque, tutelati dal limite posto del 5% con relativo accredito della riserva legale per cui il patrimonio sociale, di fatto, non risulta ridotto nella sostanza ma, solamente, variato nella sua composizione.

Nel Massimario del Consiglio Notarile di Milano⁸ si legge che l'assemblea straordinaria (quindi, non l'organo amministrativo) può ridurre il capitale sociale in misura non superiore del 5%, anche, in presenza di riserve. Di conseguenza, l'arrotondamento per eccesso dal punto di vista matematico, non sarebbe più obbligatorio in presenza di riserve sufficienti; l'assemblea potrebbe agire, anche, effettuando un arrotondamento per difetto nel limite del 5% con accredito alla riserva legale. Secondo questo orientamento, l'arrotondamento per difetto diventerebbe obbligatorio in tre casi per processo matematico, per mancanza o in capienza delle riserve, volontariamente entro il 5%. Oltre alla movimentazione delle riserve, in contropartita del capitale, è consentito l'acquisto di azioni proprie, derogando alla regola stabilita dall'articolo 2357 c.c.

Per quanto attiene al raggruppamento di azioni nelle società quotate, ossia la compensazione delle frazioni in eccesso o in difetto per raggiungere l'unità di euro come valore nominale, la Consob ha precisato che le frazioni di azioni non devono essere considerate azioni oggetto di negoziazione diretta sul mercato.

Quindi, se il saldo degli acquisti e delle vendite di tali frazioni viene mantenuto in portafoglio dalla società non si ricade nella disciplina dell'acquisto di azioni proprie di cui all'articolo 132 del D. Lgs. 58/1998⁹ in quanto tali frazioni, acquistate in Borsa dalla società, per la ridenominazione del capitale in euro, non costituiscono acquisto diretto, ma indiretto di azioni proprie.

In sintesi, la procedura ordinaria:

- segue le stesse fasi della procedura semplificata con la possibilità anche di una conversione non matematica, ma con non più di due decimali;
- per il raggiungimento delle due cifre decimali viene data libertà di scelta: aumenti di capitale gratuiti, a pagamento, misti oppure frazionamenti o riduzioni di capitale.

In caso di riduzioni di capitali viene imposto che:

- queste ultime non debbano superare il 5% del capitale sociale;
- vengano effettuate con accredito della riserva legale;
- non venga applicato il comma 3 dell'articolo 2445 c.c.;

Inoltre, viene data la possibilità di giungere a valori tondi di euro o di suoi multipli, in modo conforme a quanto previsto obbligatoriamente per le società di nuova costituzione.

⁶ Cfr. DE ANGELIS : *Euro-conversione in libertà* in Italia Oggi del 7 luglio 2001.

⁷ Il testo integrale dell'articolo 32 di tale disegno di legge è il seguente: Art.32 (Semplificazione di adempimenti in vista dell'introduzione dell'euro) - All'articolo 17 del decreto legislativo 24 giugno 1998 n.213 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 5, il quarto periodo è sostituito dal seguente: "Per l'iscrizione nel registro delle imprese, le delibere, anche se risultano da verbale non ricevuto da notaio, non sono soggette alla omologazione di cui al secondo comma dell'articolo 2411 del codice civile".

b) Nel comma 10, è aggiunto alla fine il seguente periodo: "le operazioni di conversione in euro del capitale sociale possono essere deliberate dall'organo amministrativo secondo le stesse modalità stabilite al comma 5".

⁸ Possono essere lette con commento di BUSANI su "Il Sole 24 Ore" del 20 marzo 2001.

⁹ In *Codice delle società e dell'impresa*, citato pp. 348-430.

3. LA CONVERSIONE DEL CAPITALE SOCIALE DI UNA SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA

Il problema della conversione del capitale sociale delle società a responsabilità limitata è stato oggetto di ampio dibattito dottrinale¹⁰, in quanto l'applicazione delle norme previste per le società per azioni in quanto compatibili, ha sollevato diversi dubbi interpretativi.

In particolare, la questione concerne l'espressione delle quote e, a tale riguardo, ci sono stati due autorevoli pronunciamenti: quello del Tribunale di Milano e quello del Consiglio notarile.

Il Tribunale milanese¹¹ ritiene che sia consentito esprimere le quote di partecipazione, con valori decimali, dal momento che l'articolo 17 del citato D.Lgs. 213 del 1998 richiama per le società a responsabilità limitata le norme di conversione fissate per le società per azioni; se la partecipazione dovesse essere fissata anche per le società di vecchia costituzione in un euro o in suo multiplo, ciò comporterebbe un sacrificio spropositato rispetto ad una mera conversione matematica.

Il Tribunale di Milano sostiene, dunque, che il richiamo alle norme dettate per le società per azioni, in quanto compatibili, consenta di operare sul valore base di 1000 lire delle singole quote arrotondandole a 0,52 euro se le riserve sono capienti, nel caso contrario, a 0,51¹². A tale orientamento è seguito, recentemente, l'intervento, contenuto nel Massimario del consiglio Notarile di Milano¹³ in cui si è sostenuto, contrariamente alla posizione della giurisprudenza milanese, che anche le società esistenti debbono avere quote espresse in euro o in suoi multipli.

Per sostenere tale motivazione, il Collegio Notarile adduce le seguenti motivazioni

- la prima è rinvenibile nella norma contenuta nell'articolo 4 del D.Lgs. 213/1998 questa non prevede per le Srl che la nuova unità di conto valga solo per le società di nuova costituzione;

- la seconda è di natura operativa dal momento che le quote decimali di Srl potrebbero creare problemi di coordinamento con la nuova normativa a regime in termini di aumento o riduzione del capitale sociale, diritto di voto, quote o loro cessione;

Il Decreto legislativo 206 del 15 giugno 1999 ha stabilito che, a partire dal prossimo 1 gennaio, nelle assemblee il socio ha diritto ad un voto per ogni euro.

A fronte di questo orientamento, il consiglio notarile prevede tre modalità di conversione del capitale sociale delle Srl:

1. conversione del capitale globale e successiva determinazione proporzionale delle singole quote;

2. conversione di ogni unità da mille lire e conseguente determinazione delle quote del capitale;¹³

3. conversione delle quote del capitale: tale procedimento viene ritenuto di dubbia legittimità.

Il risultato ottenuto da queste tre procedure è, nella maggior parte dei casi, espresso in decimali, sia per quanto riguarda il capitale che per quanto concerne le quote; al fine di raggiungere un capitale, espresso in multipli di euro, e quote pari ad un euro o suoi multipli, si dovrà procedere alla convocazione dell'assemblea, la quale dovrà:

- ridurre il capitale sociale ed eliminare i centesimi;
- adottare ogni tipo di arrotondamento mediante aumenti di capitale a pagamento, gratuiti o riduzione della quota;

- imporre al socio, con quota frazionata, di versare un importo minimo, sempre minore del valore di un euro, per raggiungere l'unità di euro. A queste problematiche, di non semplice soluzione, anche per questo tipo di società, si aggiungono ulteriori difficoltà applicative

della procedura semplificata in seguito all'introduzione della Legge che ha provveduto ad abolire il giudizio di omologazione.

Al momento di chiudere questa ricerca,¹⁴ il disegno di legge denominato "manovra dei cento giorni" prevede, all'articolo 32 citato, la possibilità di utilizzare la procedura semplificata, anche, per le società a responsabilità limitata, infatti tale articolo, al punto b) afferma che al comma 10 dell'articolo 17 del D. Lgs. 213/1998 è stato aggiunto il seguente periodo "le operazioni di conversione in euro del capitale sociale possono essere deliberate dall'organo amministrativo secondo le stesse modalità stabilite dal comma 5".

Come si è visto sopra, il comma 5 prevede, anche, per le delibere assunte senza l'assistenza del notaio, la non assoggettabilità al procedimento di omologazione delle stesse; di conseguenza dall'esame del combinato disposto delle modifiche che il legislatore intende apportare all'articolo 17 del D.Lgs. citato, si potrebbe dedurre l'applicabilità della procedura semplificata, senza l'omologazione, qualora le delibere di conversione dell'organo amministrativo si fossero formate senza l'assistenza del notaio.

3.1 Il problema della presenza del collegio sindacale

Il Consiglio Notarile ha, inoltre, toccato un'altra problematica tipica delle Srl cioè la presenza o meno del collegio sindacale.

Sul punto, si è espresso ritenendo che l'obbligo dell'organo di controllo scatti solo quando il capitale sociale supera l'importo di 103.291,38¹⁵ euro e non 100.000 euro¹⁶ così come ha sostenuto che viene meno l'obbligo del Collegio Sindacale, qualora si proceda ad un arrotondamento per difetto del capitale sociale a 102.000 euro.

È consigliabile, quindi, in presenza di interventi autorevoli dottrinali e tra loro discordanti attenersi, in via prudenziale, a quanto richiesto dal Registro delle Imprese cui si fa capo, sia per quanto riguarda l'espressione delle quote, sia per quanto riguarda l'applicazione della procedura semplificata di cui alla legge 342/2000.

4. IL CASO DELLE SOCIETÀ DI PERSONE

Nella disciplina della conversione del capitale sociale, contenuta nel citato articolo 17 del D.Lgs. 213/1998 non sono state menzionate le società di persone; quindi, non essendo state comprese nel dettato normativo, si ritiene che, a tali società, non sia applicabile la disciplina della "procedura semplificata" con conseguente applicazione della procedura ordinaria.

A causa di questo vuoto normativo, la dottrina¹⁷ ha ritenuto che ci sia libertà sul procedimento matematico da seguire; infatti, viene considerata legittima sia la conversione del valore complessivo delle singole quote sociali, che dell'intero capitale. Si è ritenuto, inoltre, possibile esprimere il capitale sociale e relative quote, anche in centesimi di euro, sia per le società esistenti che per quelle nuove costituite.

La dottrina, inoltre, ritiene applicabili le norme di cui all'articolo 2306 c.c. che prevedono sia per le società in accomandita semplice che per quelle in nome collettivo, l'esecuzione delle delibere di riduzione del capitale sociale, con conseguente assegnazione ai soci, solo dopo tre mesi dall'iscrizione nel registro delle imprese, sempre che non abbia trovato l'opposizione di nessun creditore; conseguentemente, anche nell'ipotesi di riduzione del capitale sociale, effettuata in seguito alla riduzione dello stesso, sarà necessario rispettare tale arco temporale.¹⁸

Questo, sopra tratteggiato, è stato l'orientamento della dottrina fino

¹⁰ Cfr. VEROI: *Quote di srl. La problematica conversione in euro* in "Il Fisco" n.4/1999 pp. 12907-12914; GAVELLI: *Più difficile per le società a responsabilità limitata la conversione del capitale nella moneta unica* in "Guida Normativa" del 15 giugno 2001 pp. 2-3; TALAMANCA: *Srl, conversione in euro rompicapo* in Italia Oggi del 26 settembre 2001; SPOLIDORO: *Capitale sociale, valore nominale delle azioni e delle quote e transizione all'Euro* in "Rivista delle Società", 1999, pp. 349-386. STELLA-RICHTER: *Euro e diritto delle società* in "Rivista del notariato", 1999, p.919.

¹¹ Si vedano gli orientamenti emessi il 14 dicembre 1999 ed il 15 gennaio 2000.

¹² Cfr. ZAMBON: *L'euro come affrontare il cambiamento da professionisti*, Maggioli, 2000, p.223.

¹³ Tale modalità è corroborata anche dalla Relazione Ministeriale al comma 10, articolo 17, D.Lgs. 213/1998 che dispone: "Anche per il capitale sociale delle società a responsabilità limitata —diversamente da quanto accade per le restanti forme societarie— si pongono problemi analoghi a quelli visti in precedenza, dato che il capitale stesso è rappresentato, come è noto, da quote aventi un proprio valore unitario".

¹⁴ Questa ricerca è stata chiusa il 3 ottobre 2001.

¹⁵ Cfr. BUSANI in "Il sole 24 Ore" del 20 marzo 2001, pagina 25.

¹⁶ Il Tribunale di Milano si è espresso invece con una circolare del 20 maggio 1999, in cui ritiene che la lacuna dovuta alla mancata modifica dell'articolo 2488 c.c. "possa essere colmata sulla base dell'interpretazione logica delle norme, prevedendo che... la nomina del Collegio Sindacale sia obbligatoria se il capitale non sia inferiore a 100.000 euro".

¹⁷ Cfr. VASAPOLLI *La conversione del capitale sociale in euro*, Ipoa, 2001, p.39

¹⁸ In senso contrario, MAGLIULO *La conversione del capitale in euro nelle srl e nelle società di persone* in "Notariato" n. 1/2000 pp.83 e seguenti.

ad una recente presa di posizione del Ministero del Tesoro¹⁹, il quale ritiene non necessaria l'applicazione della procedura ordinaria, in quanto si tratta di una mera ridenominazione di contratti da attuarsi, in modo analogo a quanto avviene per le singole poste contabili.

In particolare, il Ministero testualmente si esprime: "A differenza delle società di capitali, le società di persone non dispongono di un capitale nominato nel senso stretto del termine da essere quindi ridenominato. Infatti per le società di persone la conversione del capitale sociale costituisce un mero atto interno alla società alla pari della conversione delle rimanenti voci di contabilità generale (magazzino, immobili, cassa). Di conseguenza la tesi secondo la quale il passaggio all'euro delle società di persone debba essere soggetto a formalità particolari (atto pubblico o scrittura privata autenticata) non trova fondamento diretto o indiretto in alcuna norma. Il passaggio all'euro nelle società di persone non comporta infatti una modifica dell'atto costitutivo e tantomeno l'osservanza delle regole contenute nel decreto legislativo 213/1998 così come modificato dal D.Lgs n.206/1999 ma va inquadrato nel fenomeno dell'automatica ridenominazione dei contratti (...). Questo significa in termini pratici che per le società di persone le opzioni di ridenominazione possono essere effettuate senza dover ricorrere ad atti pubblici..."

Da quanto emerge dalla lettura del passo citato, è evidente che l'orientamento del Ministero è quello di semplificare al massimo l'operazione di conversione del capitale sociale delle società di persone.²⁰

5. CASI PARTICOLARI

Di seguito, si procederà all'analisi di due casi particolari cioè le società con titoli obbligazionari e le società che si costituiscono nel periodo transitorio o dopo l'1/1/2002.

5.1 Prestiti obbligazionari convertibili

Per quanto concerne le obbligazioni convertibili in azioni, il rapporto di cambio, nel caso di aumento di capitale mediante imputazione a riserve e di riduzione dello stesso per perdite, viene modificato in proporzione alla misura dell'aumento o della riduzione, ai sensi del comma 6 dell'articolo 2420 bis c.c.²¹

Secondo il D.Lgs. 206/1999, il rapporto di cambio viene modificato anche dagli arrotondamenti per difetto che scaturiscono:

- Dal troncamento al centesimo per mancanza o per insufficienza di riserve per eseguire l'arrotondamento per eccesso che si sarebbe generato matematicamente e dall'arrotondamento per difetto, sempre determinato in modo matematico, dell'importo che deriva dalla conversione del capitale sociale;
- Dalla ridenominazione degli strumenti finanziari privati di cui agli articoli 11, 12 e 13 del D.Lgs. 213/1998.

5.2 Le società costituenti

Le società di capitali che si dovessero costituire ex novo dall'1/1/2002 o negli ultimi mesi del cosiddetto "periodo transitorio" con capitale sociale in euro dovranno rispettare i seguenti parametri:

- Le società con azioni devono avere un capitale sociale non inferiore a 100.000 euro ed il valore nominale di ogni azione deve essere pari o ad un euro o ad un suo multiplo;
- Le società a responsabilità limitata devono avere un ammontare minimo di capitale non inferiore a 10.000 euro e le quote devono essere pari ad un euro o a un suo multiplo;
- I soci delle nuove società cooperative dovranno avere una quota o un numero di azioni per un valore nominale non superiore a 50.000 euro e ciascuna quota o azione non potrà essere inferiore a 25 euro, mentre il valore nominale di ciascuna quota o azione non potrà essere superiore a 500 euro. Fino al 31 dicembre del 2002 tali società potranno essere costituite con un capitale espresso in lire, rispettando gli attuali importi del Codice Civile, o con un capitale espresso in

euro secondo i nuovi importi.

6. ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLA TRADUZIONE IN EURO DEL CAPITALE SOCIALE

Una volta convertito il capitale sociale in euro, le imprese sono chiamate a due adempimenti pratici molto importanti cioè l'annotazione del nuovo capitale sociale sui titoli e l'indicazione di detto nuovo valore negli atti societari e nella corrispondenza.

6.1 L'annotazione sui titoli

Ai sensi del comma 7 dell'articolo 17, limitatamente alle variazioni del capitale sociale effettuate per la conversione del capitale sociale in euro, l'obbligo della relativa annotazione sui titoli non opera fino a quando non ricorrono altre ragioni di modifica. Sul punto, si ritiene che tale disposizione di favore si applichi sia nel caso in cui la conversione in euro del capitale sociale avvenga in seguito a deliberazione degli amministratori, sia nel caso in cui la stessa avvenga per deliberazione dell'assemblea straordinaria.

6.2...e sulla corrispondenza

Sempre il comma 7 dell'articolo 17 di cui sopra dispone, inoltre, che le imprese ottemperino alla disposizione di cui al secondo comma dell'articolo 2250 c.c., entro il secondo esercizio successivo a quello nel quale la variazione del capitale sociale è avvenuta.

In base a tale disposizione di favore, anch'essa applicabile limitatamente alle variazioni del capitale sociale effettuate per la conversione in euro del capitale sociale, l'indicazione, sia negli atti che nella corrispondenza, del capitale sociale, effettivamente versato, quale risulta esistente dall'ultimo bilancio deve avvenire nel nuovo ammontare convertito in euro soltanto entro il secondo esercizio successivo a quello in cui detta variazione è avvenuta.

Pertanto, se la conversione in euro avviene (nel senso che "è deliberata") nel corso, ad esempio, dell'esercizio 1999, la società ha a disposizione tutto il tempo per indicare il nuovo capitale sociale, ovviamente espresso in euro, negli atti e nella corrispondenza fino a tutto il 31 dicembre 2001. Anche in questo caso si ritiene che la disposizione in commento si applichi sia nel caso in cui la conversione in euro del capitale sociale avvenga in seguito a deliberazione degli amministratori che nel caso in cui la stessa avvenga in seguito a deliberazione dell'assemblea straordinaria.

7. I COSTI DEL PASSAGGIO ALLA MONETA UNICA²²

Comuni a tutti i tipi di imprese sono i costi che le stesse devono sostenere per adeguarsi alla nuova unità di conto che, qui, analizzeremo sia in linea generale che, in modo analitico, con particolare riguardo al software.

La Commissione Europea nel "Documento di orientamento sugli effetti contabili connessi all'introduzione dell'euro" dedica una specifica sezione ai costi di adeguamento conseguenti al passaggio alla nuova moneta.

Una volta delineate le principali fattispecie da cui potranno scaturire le voci più rilevanti di costo (pianificazione amministrativa, modifica del software, formazione del personale, informazioni alla clientela, adattamento dei distributori automatici), l'attenzione è stata incentrata sull'individuazione della loro natura.

La posizione della Commissione Europea, basata sui pareri tecnici forniti dall' "Accounting Advisory Forum" ha attribuito ai costi di adeguamento la prevalente natura di spese ordinarie²³ considerandole cioè come costi da imputare nell'esercizio in cui sono stati sostenuti.²⁴

Qualora le spese in esame dovessero raggiungere cifre di notevole entità, tale circostanza dovrà essere, in modo opportuno, segnalata

¹⁹ "Dalla lira all'euro", notiziario quindicinale del Ministero del Tesoro n.7 del 14 aprile 2001, reperibile sul sito Internet www.tesoro.it

²⁰ Cfr. DONATIVI: *Società di persone a ridenominazione non obbligata* in "Euro e imprese. Istruzioni per l'uso", Dossier mensile di "Guida Normativa" n.6, giugno 2000.

²¹ Articolo 2420 bis c.c.: "Nei casi di aumento del capitale mediante imputazione di riserve (2441 e 2442) e di riduzione del capitale sociale per perdite il rapporto di cambio è modificato in proporzione alla misura dell'aumento o della riduzione.

²² Cfr. VALENTE - ROLLE: *Euro: trattamento dei costi connessi all'adozione della moneta unica* in "Comere Tributario" n.40/1998 p.2951.

VALACCA: *Il trattamento contabile e fiscale dei costi di transizione* in "Corriere Tributario" n.32/1998 p. 2388.

²³ Cfr. MINOJA: *I costi di conversione all'euro non sono oneri straordinari* in "Pratica Professionale" n.9/1998 p.373.

²⁴ In senso conforme, la Circolare del Ministero delle Finanze n.73/E del 27 maggio 1996 (punto 3.36) in "Quattro Codici della Riforma Tributari", big cd-rom, Ipsos.

allo scopo di fornire la comprensione del loro impatto sul risultato economico dell'esercizio considerato. La capitalizzazione dei costi della transizione è ammessa quando essi hanno determinato dei benefici futuri individuabili; in tale senso si dovrà procedere al loro ammortamento in conformità alle regole, normalmente, applicate ed, in particolare, alle disposizioni previste dalla Quarta Direttiva Cee in materia di bilancio d'esercizio. L'eventuale ricorso ad accantonamenti relativi ai costi in esame deve avvenire nel rispetto delle medesime norme, le quali prevedono due condizioni:

- I costi devono essere, nettamente, individuati nella loro natura;
- Se riferiti a perdite o debiti probabili o certi, ma indeterminati per quanto riguarda il loro importo o la data della loro manifestazione. Questi concetti sono in sintonia, anche, con i Principi Contabili Internazionali dello IASC dove, al paragrafo 89 del Framework rubricato "Quadro sistematico per la preparazione e la presentazione del bilancio" si dice che: "un'attività è iscritta in bilancio quando è probabile che un futuro beneficio economico ad essa associato affluirà nell'impresa ed è misurabile in modo attendibile". Anche il documento della Commissione Ce, relativo agli aspetti contabili dell'introduzione dell'euro, precisa quanto segue: "Dato che i costi della transizione sono paragonabili ai costi ordinari, si applicano le disposizioni normali delle direttive contabili: ciò significa che i costi della transizione sono, di norma, imputabili alle spese dell'esercizio in cui vengono sostenuti. Naturalmente, le imprese si adattano continuamente all'evoluzione del quadro economico e del progresso tecnologico; pertanto, la maggior parte dei costi in questione non può essere qualificata come oneri straordinari".

Per quanto concerne il problema specifico, la tipologia di costi che le imprese dovranno sostenere è, ovviamente, quella per l'adeguamento del software e dei vari programmi gestionali, tematica che, ora, verrà analizzata in modo analitico.

7.1 I costi per il software²⁵

Tali costi, data la rilevanza dell'evento e la sua particolarità, ha fatto sorgere il problema sulla loro corretta contabilizzazione e sulla relativa deducibilità ai fini fiscali, prima di affrontare tale ultima questione è opportuno, in modo preliminare, ripercorrere la disciplina sia civilistica che fiscale dei costi sostenuti per l'acquisto di software. Contabilmente, si evidenzia che l'acquisto di un software, a titolo di proprietà esclusiva, costituisce una immobilizzazione di tipo immateriale considerato che l'articolo 2424 c.c., relativo al contenuto dello Stato Patrimoniale, include, espressamente, nel suo attivo, tra le immobilizzazioni di tipo immateriali, anche le spese sostenute per "i diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere d'ingegno".

Fiscalmente, tale fattispecie trova il proprio inquadramento nell'articolo 68, comma I del TUIR norma quest'ultima che ammette la deducibilità dell'ammortamento del software in misura non superiore ad un terzo del costo.

Anche nel caso di acquisto del software applicativo, mediante la stipulazione di un contratto di licenza d'uso, sebbene tale negozio giuridico non consenta l'acquisizione della proprietà del software ma, unicamente, il diritto di sfruttare tale bene nei limiti delle clausole contrattuali, è possibile, da un punto di vista contabile, iscrivere i diritti scaturenti da tale tipologia contrattuale tra le immobilizzazioni immateriali. Infatti, è stato, espressamente, precisato che "le spese per il software iscritte nell'attivo costituiscono immobilizzazioni immateriali se il bene è nella piena proprietà dell'ente creditizio o finanziario (società o impresa) o se questo è titolare di un diritto d'uso".²⁶

Sotto il profilo fiscale, invece, il trattamento delle spese sostenute per le licenze d'uso si differenzia a seconda della durata prevista dal contratto. Nell'ipotesi di contratto a tempo determinato, il costo sostenuto dovrà essere portato in deduzione per quote costanti in

base alla durata contrattuale del diritto medesimo, trovando applicazione il disposto normativo di cui all'articolo 68, comma 2, del D.P.R. 917/1986 dove si afferma: "le quote di ammortamento del costo dei diritti di concessione e degli altri iscritti nell'attivo del bilancio sono deducibili in misura corrispondente alla durata di utilizzazione prevista dal contratto o dalla legge".

Nell'ipotesi di contratto a tempo indeterminato, si rende, invece, applicabile la previsione contenuta nell'articolo 74, comma 3, del TUIR, che consente la deduzione, in più esercizi, dei costi, ad utilità pluriennale, purché civilisticamente dotati del requisito della redditività.²⁷ Analogo trattamento dovrebbe essere riservato, sia sotto un profilo civilistico sia fiscale, anche all'ipotesi di noleggio del software, mediante il pagamento di un canone unico, sempreché il contratto di noleggio sia di durata ultrannuale e fermo restando l'obbligo civilistico di ammortizzare tali oneri pluriennali entro un massimo di cinque anni.

Con riferimento, invece, ai costi sostenuti per l'adeguamento dei software preesistenti alla normativa Euro, si è posto il problema di valutare la natura pluriennale ovvero di considerare gli stessi quali oneri spesabili, esclusivamente, nell'esercizio di sostenimento.

A tale proposito, si rileva che, in assenza di una espressa disciplina sul trattamento contabile di tali costi, la questione deve essere affrontata e risolta in base alle regole ed ai principi contabili vigenti nel nostro ordinamento.

In particolare, deve essere rivalutata la riconducibilità della fattispecie evidenziata nell'ambito della norma di cui all'articolo 2424 c.c., sopra richiamato, alla luce del principio generale di "ordinarietà" degli oneri di transizione.

In base al citato principio contabile, la medesima Commissione per la statuizione dei principi contabili, nel documento n.27, ha escluso il carattere della pluriennalità per quei costi che consistono nel mero adeguamento degli strumenti in uso, al fine di adattare gli stessi alle mutate esigenze gestionali. Ciò in quanto tali costi esauriscono, di fatto, la loro utilità nell'esercizio di sostenimento e non manifestano una oggettiva capacità di produrre benefici futuri quantificabili e controllabili. Sotto il profilo fiscale, si osserva che il trattamento delle spese e degli oneri sostenuti per l'adeguamento all'Euro segue i medesimi criteri di imputazione adottati in sede civilistica con la conseguenza che laddove la spesa non possa essere qualificata civilisticamente, come onere pluriennale anche, fiscalmente, dovrà essere imputata in un solo esercizio.

8. ASPETTI FISCALI²⁸: LE IMPOSTE DIRETTE

I riflessi fiscali delle operazioni di conversione del capitale sociale, così come sono stati tratteggiati sopra, sono stati oggetto di analisi della C.M n.291/E del 23 dicembre 1998²⁹, la quale ha dedicato all'argomento il paragrafo 5. Leggendo il chiarimento ministeriale, si possono desumere, in via definitiva, due regole:

- L'aumento del capitale sociale e del valore delle azioni o quote non costituisce utile per i soci;
- L'accredito alla riserva legale in caso di arrotondamento per difetto o per troncamento, non assume rilevanza fiscale.

Tuttavia, l'irrilevanza fiscale può venire meno nel caso in cui la società dovesse deliberare una distribuzione, successiva, del capitale o della riserva legale. Nel caso, infatti, di arrotondamento con conseguente aumento del capitale sociale, se si dovesse procedere alla sua distribuzione, è necessario individuare la natura delle riserve utilizzate per verificare se alcune di esse sono tassabili.

Infatti, in base all'articolo 44 del TUIR, sono soggette ad imposizione sia le somme che i beni ricevuti dai soci in seguito alla ripartizione delle riserve di utili e dei saldi di rivalutazione tassabili, mentre, non costituiscono utili le distribuzioni che hanno ad oggetto

²⁵ Cfr. CORRAO *Il trattamento civilistico e fiscale dei costi di adeguamento all'euro per software* in "Azienda & Fisco" n.23/1 999 p.1137.

²⁶ Cfr. Provvedimento della Banca d'Italia del 16 gennaio 1995.

²⁷ Cfr. MASCHIO *La disciplina tributaria del software* in "Rivista di diritto tributario", 1993, parte I, p.474; BEGHIN *La disciplina tributaria dei costi sostenuti per l'acquisto presso terzi del software applicativo aspetti problematici e soluzioni possibili* in "Rivista di Diritto Tributario", 1995, parte prima, pp 441-450.

²⁸ Cfr. MISCALI, *Euro, armonizzazione fiscale e finanza innovativa*, Sole 24 Ore, 1998; PODDIGHE- RISALITI: *Adozione quale moneta di conto e conversione del capitale sociale. Aspetti civilistici contabili e fiscali* in "Il Fisco" n. 11/1999 pp. 3777-3778; STEFANI *Ripercussioni fiscali dell'introduzione dell'euro* in "Bollettino Tributario" a. 17/2001 pp. 1205-1209.

²⁹ In "Guida Normativa" n. 232 del 29 dicembre 1998.

- riserve per sovrapprezzo di emissione;
- riserve per interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori;
- versamenti a fondo perduto o in conto capitale;
- saldi di rivalutazione monetaria esenti da imposta.

Ora, il problema è quello di stabilire con quale criterio individuare la composizione del capitale distribuito in caso di utilizzo di riserve di natura diversa. La risposta a questo quesito è contenuta nella citata Circolare del 1998, la quale stabilisce un criterio basato su una priorità ben precisa; la riduzione del capitale sociale deve essere imputata, in precedenza, all'aumento complessivo derivante dal passaggio a capitale di riserve e fondi diversi da quelli di capitale.

Risulta importante sottolineare che l'impostazione fornita nel chiarimento ministeriale è improntata ad un criterio penalizzante sia nei confronti della società che dei soci; infatti, si dà priorità a quelle situazioni che originano una tassazione in capo alla società (distribuzione di riserve di rivalutazione) o in capo ai soci (distribuzione di riserve di utili).

Lo stesso problema si presenta nel caso di arrotondamento per difetto con riduzione del capitale sociale mediante accredito della riserva legale: qualora, in un periodo di tempo successivo, si dovesse procedere alla distribuzione della stessa, la parte riferibile alla riduzione del capitale, non essendo relativa ad utili, non darà luogo ad alcun tipo di tassazione per i soci. La citata Circolare Ministeriale, anche qui, ha stabilito un criterio che è quello della proporzionalità: l'ammontare della riduzione in seguito a distribuzione va attribuito, in modo proporzionale, all'importo derivante dall'arrotondamento per difetto (non tassabile) e in parte all'importo della riserva legale (tassabile, in quanto relativo ad utili).

Contabilmente, le scritture saranno le seguenti:

Caso 1- Arrotondamento per difetto o per troncamento

* *Esercizio nel quale avviene la conversione*

Capitale Sociale A Riserva legale

* *Esercizio nel quale ha luogo la distribuzione della riserva legale:*

Riserva legale A Soci c/distribuzione

Caso 2 - Arrotondamento per eccesso

* *Esercizio nel quale avviene la conversione:*

Diversi A Capitale Sociale

Riserve di capitali

Riserve di utili

Altre riserve

* *Esercizio nel quale avviene la riduzione del capitale sociale*

Capitale Sociale A Soci c/distribuzione

Il quadro delineato sembra semplice, ma, al contrario, i due criteri indicati dalla Circolare ministeriale e, poi, ribaditi dalla Norma di comportamento n. 145 dell'Associazione dei Dottori Commercialisti di Milano³⁰ non sono sufficienti per fornire un indirizzo univoco e lasciano indeterminate una serie di ipotesi.

Innanzitutto, il problema si pone solo nel caso in cui l'operazione di conversione implichi la movimentazione di riserve tra loro non omogenee; ciò avviene, principalmente, nel caso di arrotondamento per eccesso, quando l'aumento di capitale viene realizzato utilizzando riserve sia di utili che di capitale.

Può, però, porsi un caso simile anche quando nella conversione la parte esuberante di capitale sociale, trasferita a riserva, ha avuto per oggetto quote di capitale che si sono formate con precedenti aumenti realizzati in forma gratuita; anche, in questa particolare situazione, ove si procedesse a distribuire la riserva legale si dovrà risalire all'originaria natura attribuibile alle riserve prima della loro trasformazione. La situazione si complica considerando il seguente esempio. Si ipotizzi che l'aumento di capitale della società "Alfa", originaria-

mente pari a 100 lire, necessario per attuare la conversione sia di 10 lire e che tale aumento avvenga utilizzando per 5 lire una riserva di capitale (ad esempio, sovrapprezzo azioni) e per le altre 5 lire una riserva di utili. In contabilità, si avrà la seguente scrittura:

Diversi	A	Capitale Sociale	10
Riserva sovrapprezzo azioni	5		
Riserva di utili	5		

Si ipotizzi, inoltre, una successiva riduzione del capitale per 15 lire. Secondo la regola desumibile dalla Circolare Ministeriale si dovranno imputare le prime 5 lire alla riserva di utili, mentre sarà del tutto indifferente l'ordine con il quale si dovranno imputare le restanti 10 lire, dal momento che, da un punto di vista fiscale, la distribuzione della "riserva sovrapprezzo" è, del tutto equivalente a quella del puro capitale. Quello che, invece, è opportuno sottolineare è, però, che potrebbero esserci dei casi in cui l'ordine d'imputazione delle riserve rilevi fiscalmente; tali casi sono numerosi.

Si può fare il seguente esempio pratico. Si ipotizzi che l'aumento del capitale originario della "Società Beta" sia di 100 lire e si sia reso necessario nella misura di 40 lire attinte per 20 lire da una riserva di utili, per 10 lire da una riserva in sospensione d'imposta³¹ per contributi in c/capitale³² per le restanti 10 lire da una riserva di rivalutazione ex lege 408/1990. A questo punto, il concorso tra le due riserve non può più essere risolto sulla base del principio di priorità sancito dal Ministero; infatti, esso si limita a decretare che le 30 lire devono essere imputate, per prime, alle riserve diverse da quelle di capitale. La circolare Ministeriale lascia aperti dei problemi circa l'ordine con il quale dovranno essere imputate le riserve utilizzate per l'aumento di capitale sociale in sede di conversione e, in particolare, dovranno essere considerate per prime le 20 lire della riserva da utili? E per le successive 10 lire, in che modo regolare il concorso tra le due riserve? Di esempi come questi se ne potrebbero ipotizzare diversi, anche più complessi, come il caso in cui il concorso dovesse riguardare riserve di rivalutazione derivanti da leggi diverse, come, ad esempio, le riserve di cui alla legge n. 408/1990 o dalla legge n.342/2000³³, che disciplinano, in modo del tutto diverso, la distribuzione dei saldi attivi, prevedendo particolari conseguenze fiscali

8.1 Le imposte indirette

Si era posto il dubbio se la delibera del consiglio di amministrazione con la quale si converte il capitale sociale in euro fosse soggetta o meno all'imposta di registro e di bollo; tale dubbio è stato fugato dalla Risoluzione 124 del 3 agosto 2001³⁴, con la quale l'Agenzia delle Entrate ha sancito l'esenzione di queste delibere dalle imposte indirette, a condizione che riguardino, esclusivamente, la conversione del capitale sociale in euro.

CONCLUSIONI

Dalle considerazioni espone sopra, risulta evidente che, pur se, a pochi mesi dall'entrata in vigore dell'euro, le lacune legislative e le diverse e contrastanti interpretazioni dottrinali creano un quadro normativo nebuloso e di difficile applicazione al concreto.

A fronte, infatti, della carenza o dell'assenza di normativa, come è stato evidenziato, in questa ricerca, sia per le società di persone che per quelle a responsabilità limitata, si intrecciano varie posizioni circa l'applicazione della Legge n.340/2000 che, come si è detto, ha abolito il giudizio di omologazione.

Come si è già potuto sottolineare, risulta evidente, la necessità quanto prima, di un intervento legislativo volto ad agevolare le imprese in questo importantissimo passaggio.

³⁰ In "Il Fisco" n. 33/2001 p. 11025 e in "Il Sole 24 Ore" del 19 luglio 2001.

³¹ Le riserve in sospensione d'imposta, denominate spesso, anche, fondi, possono derivare da componenti positivi di reddito per i quali è prevista la non tassazione, come, ad esempio, i contributi in conto impianti incassati fino al 1997, ovvero da incrementi patrimoniali, come la rivalutazione dei beni d'impresa. L'esenzione da tassazione di questi eventi, tuttavia, non è definitiva bensì dipende dalla circostanza che la riserva permanga nel patrimonio netto dell'impresa. Se essa viene meno, per vari motivi quali l'imputazione al capitale sociale o l'attribuzione ai soci, può, in taluni casi, scattare la tassazione. Sul argomento, vedi MENEGHETTI: *Il Fisco divide le riserve in sospensione* in "Il Sole 24 Ore" del 1 ottobre 2001.

³² Si ricorda che ai sensi dell'articolo 55, comma 4, del D.P.R. n.917/1986, così come in vigore fino al 1998, il 50% dei contributi in conto capitale poteva essere accantonato in apposita riserva, che concorrevano a formare il reddito nell'esercizio e nella misura in cui la riserva stessa fosse stata comunque utilizzata.

³³ La legge di rivalutazione (29 dicembre 1990 n.408) prevedeva, all'articolo 4, che l'eventuale distribuzione dei saldi attivi comportava il concorso alla formazione del reddito imponibile della società e di quello dei soci; la legge 342/2000 può essere letta sul "Corriere Tributario" n.46/2000 p. 3376, con commento di NOCERA.

³⁴ In "Guida Normativa" del 6 settembre 2001 pp. 13-14.

La conversione del Capitale Sociale in Euro

Il disegno di legge dei 100 giorni e l'orientamento del Registro delle Imprese di Verona

Andrea Coloni

Ordine di Verona

Niente di nuovo dal disegno di legge dei 100 giorni, anzi... Il superministro dell'Economia Giulio Tremonti si è pubblicamente scusato per i due giorni di ritardo, rispetto ai 100 previsti, con i quali è stato definitivamente previsto dalla Camera il disegno di legge contenente le misure per il rilancio dell'economia. Delusi gli "addetti ai lavori" che si attendevano "lumi" per la conversione del capitale sociale in Euro delle società a responsabilità limitata, quantomeno per dare certezza agli adempimenti in scadenza uniformando, d'imperio, gli orientamenti assunti dai Tribunali e dalle Camere di Commercio delle diverse Circostrizioni così come illustrato nel contributo pubblicato alla pagina 17 del numero 141 del "Commercialista Veneto".

Chiarito definitivamente che per effettuare la mera traduzione del capitale sociale in Euro non è necessaria l'omologazione delle delibere anche se "non ricevute" dal notaio, nonché confermata la possibilità, per le società a responsabilità limitata e per le cooperative, di effettuare la conversione con delibera dell'Organo amministrativo come per le società per azioni.

Nessuna modifica al Codice Civile e nemmeno un chiarimento interpretativo viene, invece, fornito sulle modalità di traduzione delle quote di **società a responsabilità limitata**.

Il Conservatore del Registro Imprese di Verona ha scelto, mutuando il metodo delle spa meglio descritto più sotto, di assumere una "finzione giuridica" secondo la quale il capitale sociale delle stesse è "idealmente" composte da quote di mille lire. Tale procedimento conserva inalterati tra i soci i "rapporti di forza" e i diritti di partecipazione agli utili ma conduce ad avere quote con valori espressi in decimali.

Problemi giuridici non minori si avrebbero, d'altra parte, nella variazione dei diritti di voto e percezione degli utili o nella regolazione dei diritti frazionari che emergono dal metodo alternativo di convertire l'intera somma rappresentativa del capitale sociale detenuto da ogni singolo socio, arrotondando il risultato all'unità di Euro secondo le regole ordinarie.

Un deciso passo all'indietro, in termini di chiarezza, viene invece fatto per le **società di persone**. Nel silenzio della norma, le Camere di Commercio parevano orientate verso una sorta di "conversione automatica" degli archivi per le società di persone che non fossero volontariamente intervenute sull'ammontare dei conferimenti entro il 31 dicembre 2001 in ossequio al principio di continuità degli strumenti giuridici e di neutralità del passaggio all'euro. La norma introdotta con il comma 2 dell'articolo 9 del provvedimento in commento, ironicamente – a questo punto – rubricato "Semplificazione degli

adempimenti in vista dell'introduzione dell'Euro", prevede che l'operazione di conversione degli importi delle quote di conferimento indicate nell'atto costitutivo costituisce un non meglio identificato "atto interno della società da adottare con semplice delibera dei soci", lasciando quantomeno perplessi gli operatori sugli adempimenti da realizzare.

Il Registro delle Imprese di Verona estende anche alle Srl la procedura semplificata senza omologa del Tribunale e senza intervento del Notaio.

Il Conservatore del Registro delle Imprese di Verona ha adottato un provvedimento con cui ammette la procedura semplificata di conversione del capitale sociale anche per le società a responsabilità limitata, senza che si renda necessaria la delibera assembleare straordinaria, l'omologa del Tribunale e l'intervento del Notaio limitatamente alla conversione del capitale sociale di srl preesistenti.

Il Conservatore ha inteso affrontare la questione con un approccio concreto, volto ad agevolare gli adempimenti delle società, prevedendo una procedura semplice ed economica e superando delicate questioni giuridiche, ammettendo la possibilità di avere quote espresse anche in centesimi di Euro e facendo comunque salve ulteriori e diverse disposizioni che potrebbero sopraggiungere.

La procedura "semplificata" consiste nella deliberazione assunta dal consiglio di amministrazione o nella determinazione dell'amministratore unico, da trascriversi sull'apposito libro sociale, ovvero, in mancanza, su quello delle assemblee, con cui l'organo amministrativo, preso atto che il capitale, al di là dell'effettiva ripartizione fra i soci, può essere astrattamente ripartito in un certo numero di quote del valore ideale di L. 1000 ciascuna.

Tale delibera, da registrarsi in esenzione da imposta di bollo e di registro, deve riportare: la tecnica di conversione e di arrotondamento utilizzata; il nuovo ammontare delle singole quote dei soci (coincidenti all'indicazione fornita nell'intercale S – elenco soci – presentato al Registro delle Imprese) e del capitale espressi in euro; la riserva addebitata o accreditata in ragione della modifica del capitale; il nuovo testo dello statuto sociale, aggiornato limitatamente alle clausole relative al capitale sociale e alla ridenominazione in euro.

In particolare, secondo il documento elaborato dal Conservatore, la procedura semplificata per le società a responsabilità limitata si sostanzia nelle seguenti fasi:

- suddivisione del capitale sociale in quote da 1000 lire;*
- il valore così determinato deve essere moltiplicato per 0,52 (lire 1000: 1936,26 = 0,51645=arrotondato a 0,52 euro) in questo modo si ottiene il nuovo valore, espres-*

so in euro, del capitale sociale;

c) il nuovo capitale sociale, ora espresso in euro, deve essere ritradotto in lire (valore del capitale in euro moltiplicato 1936,27) per operare il necessario confronto con l'importo precedente; dato che l'arrotondamento è compiuto per eccesso a 0,52, ne deriva che il nuovo capitale sociale è maggiore del precedente;

d) indicazione nella deliberazione della riserva volontaria o statutaria dalla quale prelevare l'importo da destinare ad aumento di capitale;

e) nel caso in cui non vi siano riserve volontarie o statutarie disponibili o se queste sono insufficienti è possibile utilizzare la riserva legale,

f) se la riserva legale manca o è insufficiente occorre effettuare l'arrotondamento per difetto, al secondo decimale, la cifra di cui alla lettera b), per cui il nuovo moltiplicatore non sarà più 0,52 ma 0,51;

g) si compiono quindi le operazioni di cui ai punti c),

d), e) ed il nuovo capitale sociale, espresso in euro, avrà un controvalore in lire inferiore al precedente; la differenza dovrà essere accreditata alla riserva legale;

h) in nessun caso il valore finale del capitale sociale dovrà essere inferiore a 10.000 euro;

i) in virtù delle operazioni sopra esposte è possibile che il nuovo capitale sociale risulti espresso con due decimali ovvero in centesimi di euro (è ammissibile il valore in centesimi di euro solo in caso di conversione. Invece in caso di nuova costituzione di società il capitale deve essere espresso in euro o multipli di esso).

Moltiplicando quindi il nuovo valore unitario (p.e. 0,52 euro) per il numero di "quote ideali" di proprietà di ciascun socio e per quelle complessivamente "emesse" si otterranno, rispettivamente, il controvalore in euro delle quote riferibili ai singoli soci e del nuovo capitale sociale.

La deliberazione deve essere depositata per l'iscrizione presso il Registro delle Imprese a cura dell'organo amministrativo (con modello S2 – quadro 8 – punto A – casella "euro", e "intercalare S" con elenco dei soci) previo versamento dei diritti di segreteria (lire 190.000 o lire 150.000 se su supporto informatico), con verifica "sostanziale" delle operazioni di conversione, a cura dell'addetto alla ricezione dell'atto presso la Camera di Commercio.

Si devono allegare copia del verbale dell'organo amministrativo e del libro verbali dell'assemblea con la trascrizione dello Statuto aggiornato con la possibilità di autenticare le copie in esenzione da imposta di bollo, mediante esibizione "dell'originale" dei libri sociali per evitare l'estratto autentico a cura del notaio.

Se non è immediatamente disponibile lo Statuto sociale aggiornato, è possibile depositarlo successivamente versando, però, ulteriori diritti camerati per lire 110.000 all'atto del deposito.

Nel caso non sia possibile ottenere tempestivamente copia registrata della delibera del consiglio di amministrazione o della determinazione dell'amministratore unico dall'Ufficio delle Entrate o del Registro, è possibile allegare una copia "semplice" della deliberazione con una copia della ricevuta dell'Ufficio che ha ricevuto l'atto da registrare.

La complicata conversione semplificata del capitale sociale delle srl

Mario Jadanza

Ordine di Treviso

Chunque si sia posto in questi ultimi mesi il problema di convertire il capitale sociale di una srl in euro con la cosiddetta procedura semplificata (delibera dell'organo amministrativo) si è trovato di fronte una lunga serie di incertezze, cominciate con la questione della necessità o meno dell'intervento notarile (che ha tenuto banco per tutta la primavera ed estate) e culminate ora con il dilemma dei centesimi di euro; il tutto, come sempre più sovente accade, generato da una normativa sull'argomento a dir poco lacunosa, e da una burocrazia a volte poco abituata a riflettere sulla reale portata delle norme e dei principi giuridici. Il legislatore, infatti, pare dal canto suo convinto che nel paese esistano solo società per azioni, mentre quest'ultime rappresentano una sparuta minoranza in confronto alle società a responsabilità limitata e alle società di persone; di queste, però, si è occupato solo con notevole ritardo (con l'art. 9 della recente legge dei 100 giorni) e senza peraltro fugare del tutto i dubbi generati dalla iniziale normativa di passaggio all'euro (D.Lgs. 213/98 e 206/99); anzi, l'art. 9 predetto è stato da tutti felicemente accolto come il portatore di una nuova creatura del diritto societario: la "semplice delibera dei soci" delle società di persone (con un po' di pazienza ci spiegheranno presto anche com'è la complessa delibera dei soci, nonché dove trascriverla, come adottarla, con che formalità di convocazione, ecc...). I Registri delle Imprese, dal canto loro, fanno invece a gara a chi inventa le soluzioni più originali, col risultato che convertire il capitale di due identiche società, una a Treviso e l'altra a Verona, significa andare incontro a due avventure dagli imprevisti notevoli e a volte inspiegabilmente differenti.

Ma ripercorriamo la storia di questa sofferta normativa.

La modifica dell'art. 2485 c.c. introdotta (correggendo il già carente art. 4 del D.Lgs. 213/98) dall'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 206/99, ha sostituito al precedente testo "se la quota è multipla di lire mille, il socio ha diritto a un voto per ogni mille lire", la disposizione secondo cui "se la quota è multipla di un euro, il socio ha diritto a un voto per ogni euro"; prima ancora, però, l'art. 4 del D.Lgs. 213/98 aveva rinovellato l'art. 2474 c.c., stabilendo l'obbligatorietà di un capitale minimo per le srl di 10.000 euro, diviso in quote pari a multipli di un euro, e senza limitare tale previsione alle quote di nuova emissione, come invece era nel rinnovato testo dell'art. 2327 per le spa. Su questo impianto era stata quindi avvertita la carenza dell'art. 17 del D.Lgs. 213/98 - dedicato alla conversione del capitale sociale delle società preesistenti - nella parte in cui non statuiva chiaramente come mettere d'accordo la procedura semplificata per le spa, descritta ai commi da 1 a 8, con il richiamo previsto al comma 10 di detta disciplina anche per le srl: tale procedura semplificata, infatti, nasce per poter legittimamente convertire le vecchie azioni in lire in titoli espressi in centesimi di euro, mentre per le quote, come detto sopra, tale facoltà pareva - e ad alcuni pare tutt'ora - non consentita dalla tassatività del tenore delle due nuove disposizioni del Codice Civile sopra ricordate.

I giudici milanesi, storicamente attenti più di altri alle problematiche societarie, avevano espresso l'opinione che per questioni di ordine sia giuridico che sistematico sarebbe quindi stato opportuno, in tutti

quei casi in cui la procedura semplificata non avesse portato ad un risultato compatibile con il nuovo portato del Codice Civile per le SRL, andare a convertire il capitale e le quote con un'assemblea straordinaria davanti ad un notaio.

Ciò significava, in altre parole ed anche partendo dal comune presupposto di effettuare i conteggi di conversione delle quote per ogni loro porzione di 1.000 lire (come vedremo poi essere diventato il metodo pratico più diffuso di conversione semplificata), scomodare i notai per ogni srl che avesse anche un solo socio portatore di una quota che non fosse un multiplo di 25.000 lire (o di 100.000, nel caso - per il vero raro - di assenza in bilancio di quelle poche centinaia di migliaia di lire di una qualsivoglia riserva necessarie ad integrare il capitale sociale precedente per pervenire a quello nuovo nella procedura di arrotondamento per eccesso, ossia con la trasformazione di ogni 1.000 lire di capitale in 0,52 euro, e non in 0,51 come va fatto appunto solo in assenza di riserve; 25 per 0,52, infatti, fa 13; e questo è il primo prodotto "tondo" che si incontra muovendo da 0,52; con 0,51, invece, bisogna moltiplicare per 100 per arrivare a 51: prima si trovano soltanto risultati "rotti").

Su questo quadro, incerto, è intervenuto l'art. 9 della legge dei 100 giorni, aggiungendo al comma 10 dell'art. 17 suddetto una frase: "le operazioni di conversione in euro del capitale sociale possono essere deliberate dall'organo amministrativo secondo le stesse modalità di cui al comma 5". Il comma 5, lo si ricorda, è quello che dispone la facoltà di procedere alla conversione nelle spa - le cui modalità tecniche sono descritte ai commi da 1 a 4 - con delibera dell'organo amministrativo, e quindi in deroga a tutti i classici percorsi assembleari e notarili di modifica dello statuto. Ma che per le srl si potesse fare uso della procedura semplificata pareva chiaro anche prima della legge dei 100 giorni, poiché già il comma 10 originario diceva che alle quote di srl si applicavano, "in quanto compatibili", i commi precedenti. Che bisogno c'era allora di ribadire il concetto? Forse per forzare la portata dell'art. 17 in raffronto a quella, confliggente, dell'art. 4 e delle ivi contenute modifiche al Codice Civile? Dobbiamo in altre parole pensare che se prima c'era il dubbio fondato che non fossero "compatibili" con i nuovi articoli del Codice Civile le conversioni in centesimi delle quote di srl, ora le dobbiamo invece ritenere lecite? Può darsi, ma siamo sempre alle solite interpretazioni cervelotiche della volontà di un legislatore che pare fare di tutto per non essere chiaro ed esplicito.

Dunque ora si può forse replicare ai giudici milanesi che se in maniera così convincente (...) l'art. 17 comma 10 rinovellato dal nuovo governo consente anche alle srl di adottare la procedura semplificata delle spa, la quale procedura ammette inequivocabilmente al comma 1 i risultati in centesimi, allora sono permesse anche le quote di srl in centesimi, in deroga, evidentemente introdotta implicitamente dal legislatore, ai nuovi testi degli articoli 2474 e 2485 del Codice Civile. Via pertanto alle procedure di conversione nelle srl con le stesse identiche regole dettate per le spa dai commi da 1 a 4 dell'art. 17, visto che così dispone il comma 10 (che richiama come si è detto in condi-

zionatamente tutti i commi che lo precedono, ed in particolare il 5, che cita a sua volta quelli da 1 a 4); salvo, ovviamente, sostituire al termine "azioni" quello "quote"; e quote in senso giuridico, verrebbe a questo punto da dire; il che significa ricordare, come tutti sanno, che il Codice Civile identifica la quota sempre e soltanto come l'intera partecipazione del socio di srl, e non come una quantità di "micro-quote" idealmente analoghe alle azioni (che invece sono singole e cartolari, e solo per praticità rappresentate in gruppi dai certificati che ne consentono una più agevole circolazione).

Ma ecco che ci si accorge che a convertire le singole quote di tutti i soci di una srl, prendendo il loro valore giuridico, si rischia spesso e volentieri di arrivare a situazioni convertite in cui il peso di ciascun socio rispetto agli altri non è più identico a prima; e ciò poiché l'impatto dell'arrotondamento non è ovviamente lo stesso su ciascuna quota, essendo queste, nella generalità dei casi, diverse l'una dall'altra (mentre le azioni sono, per definizione, per l'appunto tutte uguali). Ed è qui che gli operatori, per aggirare l'ostacolo dell'assoluta intangibilità dei diritti soggettivi dei soci, hanno pensato bene di simulare nelle srl una situazione azionaria, andando a convertire non le singole quote di ciascun socio, ma ogni porzione di esse pari a 1.000 lire: nobile intento, questo, che assicura la conservazione – indubbiamente inderogabile – delle proporzioni partecipative fra i soci. Ma che non può far dimenticare la portata del Codice Civile e delle norme sulla conversione che abbiamo sin qui ricordato...

E invece cosa sta succedendo in taluni Registri delle Imprese?

Succede che una srl con capitale di 20.000.000 di lire ed un unico socio presenta un verbale di conversione a 10.400 euro, e nessuno obietta alcunché. Ma se la quota è una e pari a 20.000.000 di lire, che si convertono in 10.329,14 euro, e i centesimi di euro nelle quote di srl dovrebbero ora essere ammessi, che razza di conversione semplificata sarà mai quella che porta a 10.400 euro? Non è stato detto da tutti che nella procedura semplificata agli amministratori va tassativamente negata ogni e qualsiasi discrezionalità? Come si permettono allora di passare a capitale "ben" 70,86 euro? Al limite, che facciano 10.330, osserverebbe qualcuno. Qual'è il fine che legittima questa operazione: far venir fuori una cifra "tonda", e quindi più gradevole nella corrispondenza della società? Perché allora non 10.000 euro, che son molto più estetici?

Sia chiaro, la questione è di poco conto, e non è alla fin fine nemmeno questa la vera anomalia che si sta verificando. Se si vuole infatti decidere che per comodità di conteggi è preferibile convertire sempre e comunque le quote dei soci di srl partendo dalle 1.000 lire, basta essere tutti d'accordo, e procedere; vorrà dire che interpreteremo il richiamo del suddetto comma 10 dell'art. 17 ai commi precedenti in modo atecnico, ma pratico, sostituendo quindi al termine "azioni" non il corrispondente giuridico "quote", ma un concetto giuridicamente inesistente di "micro-quote" da 1.000 lire; pazienza se in molti casi non sarebbe necessario arrivare a tanto per assicurarsi il supremo risultato di non alterare i pesi fra i soci; nel più sta anche il meno, si dice in questi casi; e vada pure. L'anomalia però è un'altra, si diceva.

Convertendo pure partendo dalle 1.000 lire, come pare ormai faccia la stragrande maggioranza degli operatori, si perviene molto spesso (come si diceva sopra, ogni volta che i soci hanno quote pari a multipli di 25.000 lire, se si arrotonda per eccesso) a risultati in cui tanto il capitale sociale convertito, che le singole quote di tutti i soci, sono

espressi in unità di euro.

Evviva, esulta l'amministratore: così rispetto anche il nuovo disposto degli articoli 2474 e 2485 c.c., che proprio tanto chiaramente derogati non sono dall'art. 17 del D.Lgs. 213/98 e successive modifiche, come abbiamo appena notato. In cosa si dovrebbe riflettere ciò? Nella logica conseguenza di redigere i nuovi statuti, che vanno allegati al verbale da depositare al Registro delle Imprese (per decisione a dire il vero solo recente della maggior parte dei Conservatori, dopo che inizialmente si era detto da più parti il contrario), in maniera conforme ai nuovi dettati civilistici. E quindi, al posto dei classici articoli che recitavano (a dire il vero inutilmente, visto che lo dice già la legge; ma si sa che gli statuti di srl sono per una buona metà delle mere parafrasi del Codice Civile...) "il capitale è diviso in quote da nominali lire 1.000 o multipli di lire 1.000", e "ognuna di esse attribuisce il diritto ad un voto per ogni 1.000 lire del suo valore nominale", il buon amministratore introdurrebbe articoli del tenore "il capitale è diviso in quote da nominali un euro o multipli di un euro", e "ognuna di esse attribuisce il diritto ad un voto per ogni euro del suo valore nominale". Ecco che così la procedura semplificata si concluderebbe degnamente con il rispetto delle proporzioni fra i soci - raggiunto attraverso il mero espediente di calcolo di arrotondare le "micro-quote", che pure giuridicamente non esistono - e con capitale e singole quote espressi tutti in unità di euro, nonché e coerentemente con le nuove norme statutarie aderenti al Codice Civile come ora rinnovellato. E cos'altro si può fare di meglio, nella procedura semplificata? Niente, verrebbe da dire. Ma a quanto pare non è così.

Al Registro delle Imprese di Treviso questo procedimento di aggiornamento dello statuto non starebbe bene. Si sono in questo modo accorpate delle quote, si dice, e questo non è ammesso. Si deve scrivere nello statuto che "il capitale è diviso in quote da nominali 0,52 euro o multipli", e che "il voto spetta per ogni 0,52 euro". In pratica, quello che si è costretti a fare nelle situazioni in cui emergono risultati in centesimi nelle singole quote (confidando che ciò sia ammesso, se la sofferta interpretazione normativa sopra proposta è corretta), andrebbe fatto sempre e comunque, anche quando i risultati sono in numeri tondi. Insomma, la "micro-quota" è diventata, da mero espediente di calcolo, un nuovo concetto giuridico. Con buona pace delle poche residue certezze che avevamo, fra cui quella dell'unitarietà giuridica della quota del socio di srl.

E se fra qualche mese ci si accorgesse che non è così, e ci si trovasse con statuti *contra legem* e con operazioni di aumento di capitale e quant'altro legati a questa scomoda entità dei 52 centesimi di euro? Sarebbe come dire che si è adottata la procedura semplificata... solo per complicarsi la vita: tanto valeva andare subito dal notaio.

Ma ecco, tipicamente italiana, la ormai insperata soluzione finale a tutti i nostri problemi: "il capitale è diviso in quote ai sensi di legge", e "ogni quota attribuisce il voto al socio secondo la legge".

Ponzio Pilato? Sarà, ma intanto si depositano verbali con statuti siffatti, e nessuno, a quanto si dice, dovrebbe obiettare nulla.

A meno che non si cambi ancora idea, e si dica che anche questa è una modifica discrezionale, e come tale non ammessa dalla procedura semplificata. Nel qual caso, ci spiegheranno cosa è rimasto di semplice in questa sempre più complicata procedura semplificata.